

GRECIA

Costituzione ellenica

(22 dicembre 1951)

DELLA RELIGIONE

ART. 1 — La religione dominante in Grecia è quella della Chiesa Orientale Ortodossa del Cristo. Ogni altra religione conosciuta è libera e le pratiche del suo culto possono essere liberamente esercitate sotto la protezione della legge. Sono vietati il proselitismo e ogni altra forma di intervento contro la religione dominante.

ART. 2 — La Chiesa Ortodossa di Grecia che riconosce per capo Nostro Signore Gesù Cristo, è unita inseparabilmente, sul terreno dogmatico, con la Grande Chiesa di Costantinopoli e con ogni altra Chiesa omodossa di Gesù Cristo, che osservi come queste, immutabilmente, i santi canoni apostolici e sinodali e le sante tradizioni. Essa è autocefala; esercita, indipendentemente da ogni altra Chiesa, i suoi diritti sovrani, ed è amministrata da un Santo Sinodo composto di ecclesiastici. I ministri di tutti i culti riconosciuti sono sottoposti, come i ministri della religione dominante, alla sorveglianza dello Stato.

Il testo delle Sacre Scritture è inalterabile. E' assolutamente vietato di renderlo in qualsiasi altra forma linguistica, senza la preventiva autorizzazione della Chiesa Autocefala di Grecia e della Grande Chiesa di Costantinopoli.

La libertà di coscienza è inviolabile.

Non è permesso che la libera pratica dei doveri religiosi rechi pregiudizio all'ordine pubblico o al buon costume.

Nessuno può essere, a causa delle sue convinzioni religiose, esentato dall'adempimento dei suoi doveri verso lo Stato o rifiutarsi di applicare le leggi del paese.

DEL DIRITTO PUBBLICO DEI GRECI

ART. 3 — I Greci sono eguali di fronte alla legge. I cittadini greci contribuiscono senza distinzione agli oneri pubblici, in proporzione delle loro possibilità.

Soltanto i cittadini greci possono essere ammessi alle cariche pubbliche, salvo le eccezioni introdotte da leggi speciali.

Sono cittadini coloro che hanno acquisito, o acquisiranno i diritti del cittadino, secondo le leggi dello Stato.

Ai cittadini greci non possono essere conferiti nè riconosciuti titoli nobiliari o distintivi.

Ogni greco in condizione di portare le armi è tenuto a contribuire alla difesa della patria secondo le disposizioni delle leggi.

ART. 4 — La libertà individuale è inviolabile. Nessuno può essere perseguito, imprigionato o altrimenti privato della sua libertà, salvo nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 5 — Salvo il caso di flagrante delitto, nessuno può essere arrestato o imprigionato senza un mandato giudiziario motivato, che dev'essere notificato al momento dell'arresto o della carcerazione preventiva.

La persona arrestata in flagrante delitto o su mandato deve essere presentata.

Grecia

immediatamente dinanzi al competente giudice istruttore o, al più tardi, nelle 24 ore successive all'arresto o, se l'arresto ebbe luogo fuori della sede del giudice istruttore, nel termine strettamente necessario per la traduzione. Il giudice istruttore, non oltre i tre giorni dalla comparizione, deve o rilasciare la persona arrestata, o spiccare contro di essa mandato di cattura. Il termine può essere prolungato sino a 5 giorni su domanda del comparente o in caso di forza maggiore immediatamente accertata con una decisione della Camera di Consiglio competente.

Trascorsi questi termini senza alcun effetto, ogni agente di custodia o incaricato di detenere la persona arrestata, civile o militare, è obbligato a rimetterla in libertà. I contravventori di queste disposizioni sono puniti per detenzione illegale, oltre a risponderne dei danni alla parte lesa, alla quale debbono inoltre una soddisfazione pecuniaria ai termini di legge.

Una legge fissa il limite massimo della detenzione preventiva nonchè le condizioni alle quali lo Stato corrisponde un'indennità alle persone ingiustamente detenute preventivamente o condannate.

ART. 6 — Per i reati politici la Camera correzionale può sempre permettere che chi è sottoposto a detenzione preventiva sia, a sua domanda, posto in libertà dietro cauzione fissata da una decisione giudiziaria, soggetta ad impugnativa.

Per questi reati la durata della detenzione preventiva non può mai superarle i tre mesi.

ART. 7 — Non esiste reato, nè può essere applicata una pena, se non in base ad una legge vigente prima che il fatto sia stato commesso. Dopo che il fatto è stato commesso, non può essere applicata una pena più grave.

ART. 8 — Nessuno può essere volontariamente sottratto al giudice che gli è assegnato dalla legge. Non possono istituirsi Commissioni giudiziarie o tribunali eccezionali, sotto qualsiasi denominazione.

ART. 9 — I cittadini, sia singolarmente che collettivamente, hanno il diritto di rivolgersi per iscritto alle autorità, osservando le leggi dello Stato. Tali autorità sono obbligate ad agire al più presto e a rispondere per iscritto al richiedente, secondo le disposizioni di legge. Al richiedente non possono essere contestate eventuali infrazioni contenute nella petizione, se non dopo la decisione definitiva dell'autorità cui la petizione era indirizzata, e col consenso di tale autorità.

ART. 10 — I Greci hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. La polizia non può assistere che alle riunioni pubbliche. Le riunioni all'aperto possono essere vietate in caso di pericolo per l'ordine pubblico.

ART. 11 — I Greci hanno diritto di associarsi, nell'osservanza delle leggi dello Stato, che non possono per altro in nessun caso far dipendere l'esercizio di questo diritto da una preventiva autorizzazione del governo.

Una associazione non può essere sciolta per aver contravvenuto alle leggi se non con una sentenza giudiziaria.

La legge può stabilire restrizioni al diritto di associazione dei pubblici dipendenti e del personale di enti morali e di istituzioni di diritto pubblico.

E' vietato lo sciopero dei pubblici dipendenti e del personale di enti morali ed istituti di diritto pubblico.

ART. 12 — Il domicilio di ciascuno è inviolabile. Le perquisizioni domiciliari non possono essere effettuate che nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.

I contravventori a queste disposizioni sono puniti per abuso di potere. Essi sono obbligati ad indennizzare integralmente la parte lesa e a versare a quest'ultima una somma secondo le disposizioni della legge.

ART. 13 — Tutte le persone che si trovano entro i confini dello Stato ellenico godono della protezione assoluta della loro vita e della loro libertà, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione e dalla lingua. Sono ammesse eccezioni nei casi previsti dal diritto internazionale.

ART. 14 — Ciascuno può diffondere le proprie idee verbalmente, per iscritto o sulla stampa, purchè osservi le leggi dello Stato. La stampa è libera. La censura al pari di ogni altra misura preventiva è vietata. E' altresì proibito il sequestro di giornali e di altri stampati, sia prima che dopo la pubblicazione.

E' permesso eccezionalmente il sequestro dopo la pubblicazione:

a) per offese alla Religione cristiana, o se trattasi di pubblicazioni immorali che costituiscano manifestamente un'offesa alla pubblica decenza; b) per offese alla

Le costituzioni europee

persona del Re, del Diadoco (Principe ereditario), delle loro spose e dei loro figli; c) se il contenuto della pubblicazione è, ai termini di legge, tale da: 1) rivelare movimenti delle forze armate di importanza militare o delle opere fortificate del paese; 2) essere manifestamente sovversivo o rivolto contro l'integrità nazionale o costituire un incitamento a commettere il delitto di alto tradimento. Tuttavia in questi casi, nelle 24 ore successive al sequestro, il procuratore dovrà sottoporre alla Camera di consiglio le sue conclusioni e quest'ultima dovrà, entro un nuovo termine di 24 ore, decidere sul mantenimento o la revoca del sequestro, in mancanza di che il sequestro è revocato *ipso iure*.

Il ricorso contro la decisione è ammesso soltanto per colui che ha pubblicato lo stampato sequestrato. Dopo tre condanne almeno per reati commessi a mezzo della stampa, e per i quali sia stato autorizzato il sequestro, il tribunale ordina la sospensione definitiva o temporanea della pubblicazione e, nei casi gravi, l'interdizione del condannato di esercitare la professione di giornalista. La sospensione o l'interdizione decorre dal momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato.

L'uso, da parte di chiunque, del titolo di un giornale sospeso, è vietato per un periodo di dieci anni a partire dalla data della sospensione definitiva.

I reati di stampa sono considerati flagranti.

Possano pubblicare giornali soltanto cittadini greci che non siano stati privati dei diritti politici.

Una legge fisserà le modalità per la rettifica, da parte della stampa, delle notizie inesatte, nonché le condizioni e i requisiti necessari per l'esercizio della professione di giornalista.

E' consentito che siano adottate con legge misure particolari di repressione per combattere la letteratura nociva al carattere della gioventù.

Le disposizioni del presente articolo a tutela della stampa non si applicano ai cinematografi, agli spettacoli pubblici, ai fonogrammi, alle radiodiffusioni e agli altri mezzi di trasmissione della parola o di rappresentazioni. L'editore di un giornale e l'autore di una pubblicazione riprovevole nei riguardi della vita privata, oltre la pena inflitta ai sensi della legge penale, sono civilmente e solidalmente responsabili del risarcimento del danno arrecato e della riparazione alla parte lesa, mediante il pagamento di una somma, a termini di legge.

ART. 15 — Nessun giuramento può essere imposto senza una legge che ne fissi la formula.

ART. 16 — L'istruzione è posta sotto la sorveglianza dello Stato ed è impartita a spese dello Stato o degli enti autarchici locali.

In tutte le scuole secondarie e primarie, l'insegnamento mira all'educazione morale ed intellettuale della gioventù e allo sviluppo in essa della coscienza nazionale, sulla base delle direttive ideologiche della civiltà greco-cristiana.

L'insegnamento primario è obbligatorio per tutti ed è impartito gratuitamente dallo Stato. La legge fissa la durata del periodo scolastico obbligatorio, che non può essere inferiore a sei anni.

Gli istituti superiori di insegnamento si amministrano autonomamente sotto la sorveglianza dello Stato, e i loro professori sono pubblici funzionari.

E' consentito a privati che godano dei diritti civili e ad enti morali, col permesso dell'autorità, istituire scuole che funzionino in conformità della Costituzione e delle leggi dello Stato.

ART. 17 — Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità debitamente dimostrata, nei casi e alle condizioni previste dalla legge e sempre mediante preventivo indennizzo totale. L'indennizzo è sempre fissato dai tribunali ordinari. In caso di urgenza può essere anche fissato provvisoriamente, dopo aver udito o invitato a comparire l'avente diritto, il quale può essere obbligato, a giudizio del magistrato, a versare una cauzione, nei modi che saranno determinati dalla legge. Prima del versamento dell'indennizzo definitivo, o fissato provvisoriamente, tutti i diritti del proprietario restano integri, e non è ammessa l'occupazione.

Leggi speciali regolano la proprietà e la disponibilità delle miniere, cave, tesori archeologici, acque minerali superficiali e sotterranee.

Grecia

Una legge parimenti regola la proprietà, l'utilizzazione e il regime ittico delle lagune e dei grandi laghi.

Leggi speciali regolano le modalità della requisizione per le esigenze delle forze armate in caso di guerra o di mobilitazione o per fronteggiare una necessità sociale immediata, suscettibile di mettere in pericolo l'ordine o la salute pubblica.

ART. 18 — Sono vietate la tortura e la confisca totale. La morte civile è abolita. E' abolita la pena di morte per i reati politici, tranne che per i reati complessi.

ART. 19 — Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva della autorità amministrativa per agire legalmente contro funzionari pubblici e municipali per infrazioni da essi commesse in servizio, fatta eccezione per le disposizioni speciali previste per i ministri.

ART. 20 — Il segreto epistolare e della corrispondenza sotto qualsiasi altra forma è assolutamente inviolabile.

COMPOSIZIONE DELLO STATO

ART. 21 — Il regime della Grecia è la monarchia democratica (democrazia coronata).

Tutti i poteri emanano dalla nazione e sono esercitati nel modo prescritto dalla Costituzione.

ART. 22 — Il potere legislativo è esercitato dal Re e dalla Camera.

ART. 23 — Il diritto d'iniziativa delle leggi appartiene alla Camera ed al Re, che lo esercita per mezzo dei suoi ministri.

ART. 24 — Nessuna proposta di legge, nessun emendamento o aggiunta che comportino a carico del fisco, degli organi amministrativamente autarchici, o di altri enti morali di diritto pubblico, aumenti di spese, o diminuzione di cespiti o di beni, al fine di accordare emolumenti, o pensioni o, in generale, benefici economici ad una persona, può emanare dalla Camera.

ART. 25 — Una proposta di legge respinta da uno dei due componenti del potere legislativo non può essere ripresentata nella stessa sessione parlamentare.

ART. 26 — L'interpretazione autentica delle leggi appartiene al potere legislativo.

ART. 27 — Il potere esecutivo appartiene al Re, che lo esercita per mezzo dei ministri responsabili da lui nominati.

ART. 28 — Il potere giudiziario è esercitato dai tribunali: le sentenze sono emesse nel nome del Re.

IL RE

ART. 29 — La persona del Re è irresponsabile e inviolabile; i suoi ministri sono responsabili.

ART. 30 — Nessun atto del Re è valido, nè può esser eseguito, se non è controfirmato dal ministro competente, che per la sua sola firma diviene responsabile. In caso di mutamento integrale di un ministero, se nessuno dei ministri uscenti accetta di controfirmare i decreti di revoca del vecchio gabinetto e di nomina del nuovo, tali decreti sono firmati dal Presidente del nuovo ministero non appena egli, nominato dal Re, avrà prestato giuramento.

ART. 31 — Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

ART. 32 — Il Re è il Capo supremo dello Stato. Egli è alla testa delle forze armate, dichiara la guerra, conclude i trattati di pace, di alleanza e di commercio e li comunica alla Camera, con i chiarimenti necessari, appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo consentano. Tuttavia i trattati di commercio ed ogni altra convenzione implicante concessioni per le quali, in base a disposizioni della presente Carta, è necessaria un'apposita legge, oppure comportanti oneri individuali sui Greci, non possono entrare in vigore senza l'assenso della Camera.

ART. 33 — Nessuna cessione o scambio di territorio può effettuarsi senza una legge.

Mai le clausole segrete di un trattato potranno annullare le clausole pubbliche.

Le costituzioni europee

Senza una legge, un esercito straniero non può essere ammesso al servizio greco, nè può soggiornare nel territorio dello Stato, o attraversarlo.

ART. 34 — Il Re conferisce, in conformità della legge, i gradi alle persone che prestano servizio nelle forze armate; nomina altresì, in conformità della legge, i pubblici funzionari, salve le eccezioni specificate dalla legge.

Solo nei casi e nei modi prescritti dalla legge le persone che prestano servizio nelle forze armate sono private del grado, degli onori e della pensione che loro compete.

ART. 35 — Il Re emana i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi. Egli non può mai sospendere l'azione, nè dispensare chicchessia dall'esecuzione delle leggi.

Il Re può, nel corso della legislatura, durante i periodi di carenza della Camera o la sospensione dei suoi lavori, procedere alla promulgazione di decreti legge per il regolamento degli affari di urgenza eccezionale, su conforme parere di una speciale commissione di deputati, nominata all'inizio di ogni sessione parlamentare e che resta in funzione sino all'inizio della sessione successiva.

Il numero dei membri di tale commissione non può essere inferiore ad un quinto del numero totale dei deputati. Perchè le decisioni siano valide è necessaria la presenza di due terzi dei membri e la maggioranza relativa.

La Camera può volta a volta, mediante sua deliberazione, apportare restrizioni alla emissione dei decreti-legge di cui sopra. Proposte di legge iniziate da deputati entro il primo trimestre della ripresa dei lavori della Camera, che comportino modifica, abrogazione o annullamento di decreti-legge, sono iscritte, a domanda di almeno 15 deputati, con precedenza assoluta all'ordine del giorno dei lavori legislativi.

ART. 36 — Il Re ratifica e promulga le leggi votate dalla Camera. Una legge non promulgata entro il periodo di due mesi dalla chiusura della sessione si considera inesistente.

ART. 37 — Il Re convoca regolarmente la Camera una volta l'anno in sessione ordinaria e quante volte lo ritiene in sessione straordinaria. Proclama personalmente, o a mezzo di un suo rappresentante, l'apertura e la chiusura di ogni sessione parlamentare ed ha diritto di sciogliere la Camera; ma il decreto di scioglimento, controfirmato dal Ministero, deve comprendere insieme la convocazione del corpo elettorale entro 45 giorni e quella della Camera entro tre mesi.

ART. 38 — Il Re ha il diritto, una sola volta per ogni sessione, di sospendere i lavori della Camera, sia aggiornandone l'apertura, sia interrompendone la prosecuzione.

La sospensione dei lavori non può prolungarsi oltre trenta giorni, nè ripetersi nella stessa sessione, senza il consenso della Camera.

ART. 39 — Il Re ha il diritto di graziare, commutare e ridurre le pene pronunciate dai tribunali, eccetto quanto riflette i ministri; può inoltre accordare la amnistia, ma soltanto nei riguardi di delitti politici e sotto la responsabilità dei ministri.

ART. 40 — Il Re ha il diritto di conferire le decorazioni stabilite in conformità alle disposizioni della relativa legge.

ART. 41 — Il Re ha il diritto di battere moneta, conformemente alla legge.

ART. 42 — La lista civile è fissata ogni volta da una legge.

ART. 43 — Il Re diventa maggiorenne al 18° anno compiuto.

Il Re prima di salire al trono, presta, in presenza dei ministri, del Santo Sinodo, dei deputati presenti nella capitale e delle alte autorità, il seguente giuramento:

« Giuro, nel nome della Santa, Consustanziale e Indivisibile Trinità, di proteggere la religione dominante dei Greci, di osservare la Costituzione e le leggi della nazione ellenica e di conservare e difendere l'indipendenza nazionale e l'integrità dello Stato ellenico ».

Il Re convoca entro due mesi al massimo la Camera e ripete il giuramento davanti ai deputati.

ART. 44 — Il Re non ha altri poteri che quelli conferitigli dalla Costituzione e dalle leggi particolari conformi alla Costituzione.

SUCCESSIONE E REGGENZA

ART. 45 — La Corona ellenica e i suoi diritti costituzionali sono ereditari. Essi si trasmettono ai discendenti legittimi e legali, in linea diretta, del Re Giorgio I, per ordine di primogenitura, venendo accordata la preferenza ai maschi.

ART. 46 — Nel caso in cui non esistessero eredi che rispondano alle condizioni di cui sopra, il Re nomina il suo successore con il consenso della Camera, appositamente convocata, che decide a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti e a scrutinio pubblico.

ART. 47 — Ogni erede al trono ellenico deve professare la religione della Chiesa Orientale Ortodossa del Cristo.

ART. 48 — La corona della Grecia e quella di un qualsiasi altro Stato non possono essere mai riunite sul medesimo capo.

ART. 49 — In caso di assenza del Re fuori dei confini dello Stato, la reggenza è rimessa, per decreto reale emanato su proposta del Consiglio dei ministri, all'erede maggiorenne, e se questi non esiste oppure è minorenne, alla Regina, che esercita il potere integralmente, in conformità alle leggi esistenti, in nome del Re. Non esistendo un erede, o essendo questi minorenne, nel caso la Regina non sia in vita, il Re nomina per decreto reale, controfirmato dal Consiglio dei ministri, un Luogotenente del trono, a revoca indefinita, che esercita il potere regio in nome del Re. Con lo stesso decreto vengono fissate le attribuzioni che rientrano nella competenza del Luogotenente.

ART. 50 — In caso di decesso del Re, trovandosi assente l'erede maggiorenne, il potere regio è esercitato, fino al suo arrivo ed alla prestazione del giuramento, dal Consiglio dei ministri.

In caso di decesso del Re, se l'erede è minorenne, il potere regio, sino al raggiungimento della maggiore età, è esercitato dalla Regina, se vivente.

Nel caso che la Regina sia premorta, la Camera, anche se fosse nel frattempo sopravvenuta la fine della legislatura, o se la Camera stessa fosse stata sciolta, si riunisce senza convocazione entro il 10° giorno dal decesso del Re ed elegge reggente un cittadino greco di rito Orientale. Il potere regio costituzionale è esercitato dal Consiglio dei ministri sino a quando il reggente non abbia prestato giuramento, e sotto la loro responsabilità.

Le disposizioni di cui sopra sono altresì applicate secondo le circostanze in caso di abdicazione del Re.

Una legge speciale determinerà le modalità della reggenza.

ART. 51 — Se, in caso di decesso del Re, il suo erede è minorenne, la Camera, anche se giunta al termine della legislatura, oppure se già sciolta, si riunisce per nominare un tutore. Il tutore viene nominato solo nel caso che il Re non lo abbia designato nel suo testamento, e che la madre dell'erede abbandoni la vedovanza, la quale le conferisce *ipso iure* la tutela del figlio.

Il tutore del re minorenne, sia che sia stato designato per testamento, sia che sia stato eletto dalla Camera, deve essere cittadino greco di rito orientale.

ART. 52 — In caso di vacanza del trono, la Camera, anche se giunta al termine della legislatura oppure se disciolta, elegge provvisoriamente quale reggente, a pubblico scrutinio, un cittadino di rito orientale, mentre il Consiglio dei ministri esercita responsabilmente in nome della nazione il potere regio costituzionale, sino a quando il reggente presta giuramento. Entro un lasso di tempo non superiore a due mesi i cittadini eleggono dei rappresentanti in numero uguale a quello dei deputati, e gli uni e gli altri, riuniti in una sola Assemblea, eleggono il Re, a maggioranza di due terzi dei voti, a pubblico scrutinio.

ART. 53 — Se a causa di malattia il Re giudica necessaria la costituzione della reggenza, nomina per decreto reale reggente l'erede, o, nel caso l'erede non esista oppure sia ancora minorenne, la Regina. Se il Re non è in condizioni di regnare, il Consiglio dei ministri convoca immediatamente la Camera, anche se la legislatura fosse finita o la Camera sciolta. Se la Camera, a seguito di decisione presa a maggioranza di tre quarti dei votanti, riconosce la necessità di una reggenza, questa è esercitata dall'erede se maggiorenne, o, in difetto, dalla Regina. Se la Regina

Le costituzioni europee

non fosse in vita, il Consiglio dei ministri convoca la Camera la quale, nel caso non esistesse un erede, vota una legge speciale per l'esercizio del potere regio, oppure, nel caso l'erede fosse ancora minorenni, elegge a scrutinio pubblico un reggente, se del caso, un curatore del Re.

LA CAMERA

ART. 54 — La Camera si riunisce annualmente di diritto il 15 ottobre in sessione ordinaria, a meno che il Re non l'abbia convocata in data anteriore, in conformità all'art. 37.

La durata di ciascuna sessione ordinaria non può essere inferiore a tre mesi, non considerato il periodo della sospensione di cui all'art. 38.

ART. 55 — La Camera delibera pubblicamente nel Palazzo legislativo; tuttavia essa può deliberare a porte chiuse, su domanda di dieci dei suoi membri, per decisione presa a maggioranza in seduta segreta, dopo di che essa decide se la discussione sullo stesso argomento dev'essere ripresa in seduta pubblica.

ART. 56 — La Camera non può deliberare senza la presenza di almeno un terzo del numero totale dei suoi membri, nè può decidere senza la maggioranza assoluta dei membri presenti, che non può mai essere inferiore al quarto del numero totale dei deputati. A parità di voti la proposta è respinta.

ART. 57 — Ogni progetto di legge dev'essere accompagnato da una relazione esplicativa; esso è rinviato ad una Commissione parlamentare. Allorchè la Commissione ha presentato la sua relazione oppure è trascorso il termine all'uopo assegnato, il progetto è messo in discussione, dopo un'esposizione introduttiva verbale del ministro competente o del relatore della Commissione, sempre che tale esposizione non fosse stata fatta allorchè il progetto venne presentato.

Progetti di legge concernenti la modifica delle leggi sulle pensioni o la concessione di una pensione, oppure il riconoscimento di un servizio che conferisca il diritto al trattamento di pensione, sono sottoposti dal ministro delle finanze solo dopo il parere della Corte dei conti; quando si tratti di pensioni che gravano sul bilancio di enti morali di diritto pubblico, dal ministro competente e da quello delle finanze. Tali progetti, relativi alle pensioni, devono avere carattere particolare. Non è consentito inserire disposizioni relative a pensioni in leggi che regolano altre questioni.

Nessun progetto di legge, presentato da un ministro e implicante aggravio al bilancio, viene messo in discussione, se non è accompagnato da una relazione della Direzione generale della contabilità pubblica, in cui sia fissata la spesa o una riduzione. Se il progetto è d'iniziativa della Camera viene, prima di essere discusso, rinviato alla Direzione generale della contabilità pubblica, che deve presentare la relazione in merito al termine di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il progetto è messo in discussione anche senza la relazione.

Lo stesso accade per gli emendamenti, quando siano presentati dai ministri competenti. In tal caso la Direzione generale della contabilità pubblica deve inviare la relazione alla Camera nel termine di tre giorni, trascorso il quale la discussione ha luogo anche senza relazione.

Ogni progetto di legge presentato al governo e implicante una spesa o una diminuzione di entrata per il bilancio, dev'essere accompagnato da una relazione sul modo come fronteggiare la spesa, relazione firmata dal ministro competente e da quello delle finanze.

I progetti di legge presentati dal governo, che impongano tasse locali o speciali a favore di organizzazioni od enti morali di diritto pubblico o privato, devono essere controfirmati dal ministro delle finanze.

Un progetto di legge che modifichi le disposizioni di una legge anteriore non viene messo in discussione se la relazione circa i motivi del provvedimento proposto non contenga il testo integrale della disposizione emendata e se il testo del progetto non contenga integralmente la nuova disposizione nella forma assunta dopo l'emendamento.

Aggiunte o modificazioni ad un progetto di legge non sono ammesse se non sono direttamente attinenti all'oggetto principale del progetto.

Nessun progetto di legge può essere approvato senza esser stato discusso e votato dalla Camera in due letture e in due sedute diverse, con intervallo di almeno due giorni; discussione generale e per articoli alla prima lettura, per articoli e nell'insieme alla seconda. Se, nel corso della seconda lettura, venissero approvate aggiunte od emendamenti, il voto sull'insieme del disegno sarà aggiornato di 24 ore dopo la distribuzione del testo emendato.

E' consentito eccezionalmente che la Camera voti in una sola lettura, con discussione generale e per articoli, un progetto di legge, se il proponente ne fa esplicita richiesta prima che il progetto sia stato inviato alla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo; purchè la Camera abbia accolta la richiesta e non venga sollevata obiezione da parte di almeno 20 deputati nel corso della discussione.

La votazione dei Codici giudiziari o amministrativi, redatti da commissioni speciali costituite in base a leggi speciali, può effettuarsi mediante una legge particolare che ratifichi nel loro insieme i codici stessi.

Nello stesso modo possono codificarsi disposizioni esistenti per semplice classificazione, o ripristinarsi un complesso di leggi abrogate, fatta eccezione per quelle fiscali.

ART. 58 — Nessuno, senza esser stato invitato, può presentarsi alla Camera per esporre, verbalmente o per iscritto, qualsiasi argomento. Tuttavia petizioni possono essere presentate per il tramite di un deputato, o presentate all'Ufficio di presidenza. La Camera ha il diritto di rimettere le petizioni che sono state ad essa indirizzate ai competenti ministri, i quali hanno l'obbligo di dare chiarimenti tutte le volte che ne vengano richiesti. La Camera può anche nominare, fra i suoi membri, commissioni parlamentari d'inchiesta.

ART. 59 — Nessun tributo può essere imposto o riscosso senza una legge. Eccezionalmente, quando si tratti di tassa o sovratassa su merci di importanza, la sua percezione è autorizzata dal giorno in cui il progetto di legge relativo è stato depositato alla Camera, con espressa condizione che la legge sarà promulgata, al più tardi nei 10 giorni dopo la chiusura della sessione parlamentare.

L'oggetto dell'imposta, le aliquote, le esenzioni ed eccezioni in materia di imposte, come pure la concessione di pensioni, non possono costituire oggetto di delega alla Commissione dei poteri legislativi.

ART. 60 — Nel corso della sessione ordinaria annuale la Camera vota il bilancio per l'anno successivo e si pronuncia sul rendiconto consuntivo. Tutte le entrate e spese dello Stato debbono essere iscritte nel bilancio e nel rendiconto.

Il bilancio viene presentato alla Camera due mesi prima dell'inizio dell'anno finanziario. Dopo essere stato esaminato da una Commissione speciale di deputati, è votato in una sola lettura, per capitoli e per articoli, per sezioni determinate dal regolamento della Camera e per ciascun ministero con appello nominale.

Entro un anno, al più tardi, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo è sottoposto alla Camera al pari del bilancio generale dello Stato. Esso viene esaminato da una speciale commissione di deputati e votato dalla Camera secondo le norme del proprio regolamento.

ART. 61 — Gli stipendi, pensioni, assegni e retribuzioni non sono iscritti in bilancio, nè corrisposti senza una legge organica o altra legge speciale.

ART. 62 — Un deputato non può esser sottoposto a giudizio o ad interrogatorio sotto qualsiasi forma, in dipendenza di una opinione o di un voto espresso nell'adempimento delle sue funzioni parlamentari.

ART. 63 — Un deputato non può esser sottoposto a giudizio, fermo o arresto nel corso della legislatura senza una speciale autorizzazione della Camera, che non è richiesta in caso di flagrante delitto. L'arresto per debiti non può esser eseguito contro un deputato nel corso della legislatura e sino a 4 settimane dopo la sua chiusura.

Qualora il deputato si trovi in carcere per debiti, dovrà esser rimesso in libertà senza indugio, 4 settimane prima dell'inizio della legislatura.

ART. 64 — Prima di cominciare i lavori, i deputati prestano nel Palazzo legislativo e in seduta pubblica il seguente giuramento:

« Giuro, in nome della Santa e Consustanziale e Indivisibile Trinità, di serbare fede alla patria e al sovrano costituzionale, obbedienza alla Costituzione e alle leggi e di adempiere coscienziosamente al mio dovere ».

Le costituzioni europee

I deputati appartenenti ad altra religione, in luogo della invocazione « giuro in nome della Santa e Consustanziale e Indivisibile Trinità » prestano giuramento secondo la formula della propria religione.

ART. 65 — La Camera determina con un regolamento le modalità con cui intende svolgere le sue funzioni, e tutto quanto concerne il proprio personale.

ART. 66 — La Camera è composta di deputati eletti in conformità alla legge dai cittadini aventi diritto di voto, mediante suffragio universale, diretto e segreto.

Le elezioni legislative sono indette e si svolgono simultaneamente in tutto lo Stato.

ART. 67 — I deputati rappresentano lo Stato e non solo la circoscrizione elettorale che li nomina.

ART. 68 — Il numero dei deputati di ciascuna circoscrizione elettorale è fissato per legge in proporzione alla popolazione. In nessun caso il numero totale dei deputati può essere inferiore a 150 o superare i 300.

Il sistema elettorale e le circoscrizioni elettorali sono fissati da una legge votata secondo l'art. 22 della presente Costituzione.

ART. 69 — I deputati sono eletti per un periodo di 4 anni consecutivi, a decorrere dal giorno delle elezioni generali; al termine della legislatura nuove elezioni vengono indette per decreto reale, entro un termine di 45 giorni. La Camera è convocata obbligatoriamente in sessione ordinaria entro un nuovo termine di 45 giorni dalla data in cui le elezioni hanno avuto luogo.

A un seggio che si renda vacante nell'ultimo anno della legislatura non si provvede con elezioni complementari, quando queste siano previste dalla legge, a meno che il numero delle vacanze non superi il quarto del numero totale dei deputati.

ART. 70 — Possono essere eletti deputati soltanto cittadini ellenici, aventi 25 anni compiuti e la capacità legale di eleggere.

Un deputato privato delle sue capacità decade di diritto dal mandato. La Camera decide in caso di contestazione.

ART. 71 — I funzionari retribuiti dallo Stato, i militari in attività di servizio, i sindaci, notai, conservatori delle ipoteche e simili, gli impiegati di enti morali o di enti di diritto pubblico, compresi i membri dei rispettivi consigli di amministrazione, non possono essere eletti deputati e neppure proclamati candidati, se non si siano dimessi dalle funzioni prima della proclamazione dei candidati.

Le dimissioni dei suddetti candidati si effettuano per iscritto e la loro riammissione al servizio dal quale si erano dimessi non può verificarsi prima di un anno dalla data delle elezioni.

Gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza che si siano dimessi dalle funzioni per esser eletti deputati, non possono essere proclamati candidati nè essere eletti nella circoscrizione ove abbiano prestato servizio per più di sei mesi nel corso degli ultimi due anni precedenti alle elezioni, tranne che si tratti della circoscrizione ove esercitano il loro diritto elettorale; nè possono rientrare nell'esercito.

I funzionari retribuiti dallo Stato non possono essere eletti deputati nè proclamati candidati nella circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio nel corso degli ultimi tre anni anteriori alla loro elezione.

Il mandato di deputato è incompatibile con le funzioni di direttore o amministratore delegato, consulente legale retribuito, o impiegato di società commerciali oppure di imprese che godono di privilegi speciali o di regolare sovvenzione in virtù di una legge speciale.

I candidati eletti appartenenti ad una delle categorie di cui sopra, debbono, entro gli otto giorni successivi alla loro elezione definitiva, dichiarare la loro opzione tra il mandato parlamentare e le dette funzioni. In mancanza di tale dichiarazione essi decadono automaticamente dal mandato di deputato.

Una legge può estendere ad altre funzioni la incompatibilità con il mandato di deputato.

I deputati non possono prendere in affitto proprietà rurali dello Stato nè assumere forniture statali o imprese di lavori pubblici o esattorie di pubbliche imposte, nè accettare concessioni su proprietà dello Stato. La infrazione alle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza dal mandato e la nullità dell'atto. E' pure nullo ogni atto operato da società commerciali o da imprese nelle quali un

Grecia

deputato eserciti funzione di direttore, consigliere di amministrazione o legale, e nelle quali sia associato in nome collettivo o a responsabilità limitata.

Le restrizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non saranno applicate nelle prime elezioni che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione.

ART. 72 — I deputati che accettassero una delle funzioni o degli impieghi indicati nel precedente articolo decadono di diritto dal mandato.

Le dimissioni dal mandato sono un diritto del deputato.

La Camera decide sui casi che, in base alle disposizioni del precedente e del presente articolo, comportano la decadenza del mandato parlamentare.

ART. 73 — La verifica delle elezioni di cui viene contestata la validità a mezzo di istanze riferentesi ad infrazioni elettorali commesse in sede di scrutinio, oppure per difetto dei requisiti richiesti, è affidata ad un tribunale speciale formato dal presidente del Consiglio di Stato — o dal suo sostituto — e da consiglieri di Stato e di Cassazione, in pari numero, ed estratti a sorte. La presidenza del tribunale spetta al presidente del Consiglio di Stato, e, nel caso di suo impedimento, al presidente della Corte di Cassazione, se fa parte del tribunale. Per il rimanente, il funzionamento e tutta la procedura del tribunale sono determinati da una legge.

ART. 74 — La Camera elegge tra i deputati, all'inizio di ciascuna sessione, il Presidente, i Vicepresidenti ed i segretari.

ART. 75 — I deputati percepiscono dal Tesoro un'indennità che è fissata di volta in volta per decisione della Camera. Essi hanno diritto alla libera circolazione sui trasporti collettivi, ferrovie, tramvie, aerei ed automezzi, come pure sulle navi battenti bandiera ellenica o di proprietà di armatori greci. I deputati godono della franchigia postale, telegrafica e telefonica.

Al Presidente ordinario della Camera sono assegnate spese di rappresentanza pari agli emolumenti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Se un deputato rimane assente per più di cinque sedute al mese nel corso di una sessione ordinaria o straordinaria, senza autorizzazione della Camera, viene operata sulla indennità spettantegli a norma del presente articolo, una riduzione pari, per ciascuna assenza, ad un ventesimo della indennità mensile.

IL GOVERNO

ART. 76 — Il governo è costituito dal Consiglio dei ministri, il quale è formato dai ministri, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio.

Con decreto promosso dal Presidente del Consiglio, uno o più ministri possono essere nominati Vicepresidenti del Consiglio.

In mancanza di Vicepresidenti, il Presidente del Consiglio nomina, ogni qual volta se ne presenti la necessità, quale suo supplente interinale, uno dei ministri.

Una legge speciale può stabilire l'istituzione di sottosegretari di Stato. Non è escluso che essi abbiano la qualifica di membri del Consiglio dei ministri.

ART. 77 — Nessun membro della famiglia reale può esser nominato ministro.

Le incompatibilità specificate nei commi 5-9 dell'art. 71 per quanto concerne le funzioni di deputato, valgono altresì per le funzioni di ministro e di sottosegretario di Stato.

ART. 78 — Il governo deve godere la fiducia della Camera. Esso deve — all'atto in cui si forma — e può in ogni altra circostanza — chiedere un voto di fiducia della Camera. Se al momento della formazione del governo i lavori parlamentari fossero sospesi, la Camera viene convocata entro 15 giorni per esprimere il suo giudizio sul governo.

La Camera può, con una decisione, togliere la fiducia al governo o ad uno dei suoi membri. Una mozione di sfiducia non può essere presentata alla Camera prima di due mesi dal giorno in cui un'analoga mozione è stata respinta. Essa deve essere firmata da almeno 20 deputati ed in essa debbono essere chiaramente specificati gli argomenti sui quali si svolgerà il dibattito sulla mozione.

Eccezionalmente una mozione di sfiducia può essere ripresentata anche prima dello scadere dei due mesi, quando sia firmata dalla metà del numero totale dei deputati.

Le costituzioni europee

La discussione sulla mozione di sfiducia non può essere iniziata prima di due giorni dalla data di presentazione, nè può prolungarsi oltre i 5 giorni.

Il voto sulla mozione di fiducia o di sfiducia può essere prorogato di 48 ore, a richiesta di almeno 20 deputati.

Una mozione di fiducia non può essere adottata se i due quinti almeno dei deputati non hanno votato per essa.

I ministri deputati hanno il diritto di partecipare alla votazione nei riguardi delle due mozioni di cui sopra.

I ministri hanno libero accesso alle sedute della Camera. Essi vengono ascoltati ogni volta che domandano la parola e votano solo se sono deputati.

La Camera e le Commissioni parlamentari possono esigere la presenza dei ministri.

ART. 79 — Mai un ordine del Re, scritto o verbale, può esonerare dalla responsabilità ministeriale.

ART. 80 — La Camera ha il diritto di mettere sotto accusa i ministri, in conformità alle leggi sulla responsabilità ministeriale, davanti a un tribunale formato, sotto la presidenza del presidente dell'Areopago (Corte di Cassazione), da 12 membri, estratti a sorte, a cura del Presidente della Camera in seduta pubblica, fra tutti i consiglieri delle corti di appello e della Cassazione ed i presidenti delle corti stesse nominati anteriormente alla messa sotto accusa. Le modalità relative sono determinate più particolareggiatamente da una legge.

ART. 81 — Il Re non può graziare un ministro condannato in base alle precedenti norme se non con l'assenso della Camera.

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 82 — Tutte le vertenze amministrative (contenzioso amministrativo) sono giudicate dai tribunali amministrativi ordinari.

I tribunali amministrativi ordinari possono essere costituiti volta a volta con leggi speciali che possono anche determinare le questioni che rientrano nella loro competenza.

Le disposizioni dell'art. 90 sono ugualmente applicabili nei riguardi dei giudici amministrativi ordinari. Il Consiglio Giudiziario Superiore viene in tali casi formato da membri del Consiglio di Stato, con modalità fissate per legge.

ART. 83 — Il Consiglio di Stato ha le seguenti particolari attribuzioni:

- a) l'elaborazione dei regolamenti della pubblica amministrazione;
- b) il giudizio sulle vertenze di contenzioso amministrativo che sono ad esso deferite in base alle leggi;
- c) l'annullamento su ricorso, di atti delle autorità amministrative per eccesso di potere o violazione di legge, secondo modalità prescritte da una legge;
- d) il ricorso in cassazione per eccesso di potere o violazione di legge contro le sentenze definitive dei tribunali amministrativi ordinari.

Una legge può stabilire altri motivi di annullamento e di ricorso.

Ai casi di cui alle lettere b) c) e d) si applicano le disposizioni degli artt. 92 e 93 della Costituzione.

ART. 84 — Il numero dei consiglieri di Stato è fissato con una legge, ma non può essere superiore a 25.

I consiglieri di Stato sono nominati per decreto, su proposta del Consiglio dei ministri e dopo parere del Consiglio di Stato. Essi sono inamovibili, e la loro inamovibilità è tutelata dalle disposizioni dell'art. 88 e più specialmente da quelle che si riferiscono ai membri della Corte di Cassazione.

Le funzioni dei consiglieri di Stato sono incompatibili con quelle di pubblico funzionario, o di funzionario municipale o ecclesiastico, eccettuate quelle di professore nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università o di professore di scienze giuridiche o economiche in analogo Istituto superiore.

Una legge speciale regola i requisiti dei consiglieri di Stato, le condizioni per il loro trattamento di quiescenza, le questioni relative al personale ausiliario, e tutto quanto concerne la organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Stato.

ART. 85 — La soluzione dei conflitti: a) tra autorità giudiziarie e amministra-

tive; b) tra il Consiglio di Stato e autorità amministrative; c) tra tribunali amministrativi e tribunali ordinari, è devoluta al giudizio di un tribunale misto formato in numero eguale da consiglieri di Cassazione e consiglieri di Stato, sotto la presidenza del Ministro della giustizia o di un suo sostituto designato dalla legge.

ART. 86 — Le vertenze amministrative attualmente in corso, sino alla costituzione dei tribunali amministrativi regolari, continuano ad essere trattate dai tribunali ordinari, che le giudicano sulla base dei turni di precedenza contemplati dalla legge. Sono eccettuate le vertenze nei cui riguardi leggi speciali prevedono l'istituzione di tribunali amministrativi ove devono essere osservate le disposizioni degli artt. 92 e 93 della Costituzione. Sino alla promulgazione di leggi speciali restano in vigore le leggi esistenti sulla giurisdizione amministrativa.

IL POTERE GIUDIZIARIO

ART. 87 — La giustizia è resa da giudici nominati dal Re in conformità di una legge che determina anche i loro requisiti.

Gli emolumenti dei funzionari giudiziari devono essere proporzionati alle loro funzioni.

Le disposizioni relative alla classificazione dei funzionari giudiziari dal punto di vista dei gradi e degli assegni sono regolate da leggi speciali.

ART. 88 — I consiglieri della Corte di Cassazione e delle Corti d'appello e i giudici dei tribunali di prima istanza, sono inamovibili; i procuratori, i sostituti, giudici di pace, giudici addetti alle preture, i cancellieri e vice-cancellieri dei tribunali e delle procure, i notai, i conservatori delle ipoteche e trascrizioni, rimangono al loro posto sino a che sussistono i servizi di cui sono titolari. I funzionari giudiziari che godono della inamovibilità o della titolarità non possono essere revocati senza una sentenza dell'autorità giudiziaria, sia in seguito a condanna penale, sia per mancanze disciplinari o a causa di infermità o deficienze constatate secondo le modalità previste dalla legge, in osservanza delle disposizioni degli artt. 92 e 93.

I membri della Corte di Cassazione, i presidenti e i procuratori delle Corti d'appello cessano obbligatoriamente dal servizio al compimento del 70° anno; gli altri funzionari giudiziari retribuiti al compimento del 65° anno di età.

I conservatori delle ipoteche e trascrizioni vanno in pensione al compimento del 70° anno.

ART. 89 — Le leggi possono: a) affidare anche ad autorità esplicanti funzioni di polizia il giudizio su contravvenzioni a norme di polizia passibili di ammenda; b) demandare alla autorità di polizia rurale il giudizio sulle contravvenzioni rurali e sui ricorsi privati che ne conseguano. Nei due casi le sentenze emesse sono soggette ad appello, avente potere sospensivo, avanti l'autorità giudiziaria; c) regolare il funzionamento di tribunali speciali per minorenni, nei cui riguardi è consentito di non applicare le disposizioni del comma 1 dell'art. 87 e degli artt. 92, 93 e 95 della Costituzione; d) specificare che ai tribunali competenti a giudicare sulle vertenze operaie di qualsiasi genere possono partecipare anche membri popolari.

ART. 90 — I funzionari e gli impiegati giudiziari — eccetto il personale subalterno inferiore al cancelliere nelle cancellerie di tribunale e di procura, i notai e i conservatori delle ipoteche e trascrizioni — sono insediati, trasferiti, distaccati e promossi dietro parere espresso, motivato e documentato del Consiglio giudiziario superiore, costituito da membri della Corte di cassazione, secondo le disposizioni di legge.

L'avanzamento alle cariche di presidente, vice presidente e procuratore della Corte di Cassazione non rientra nella competenza del Consiglio giudiziario superiore.

I decreti emessi dal Consiglio giudiziario superiore e dalla Corte di Cassazione giudicanti a sezioni riunite e gli atti amministrativi emessi in esecuzione di tali decreti non possono essere impugnati innanzi al Consiglio di Stato.

ART. 91 — Il Re può, su proposta del Consiglio dei ministri, in caso di guerra o di mobilitazione in vista di pericoli esterni o di gravi disordini, o di minaccia manifesta contro l'ordine pubblico e la sicurezza del paese proveniente da pericoli interni, sospendere per decreto reale in tutto il territorio dello Stato, o in una parte di esso, la validità degli artt. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 95 e 97 della Costitu-

zione o di alcuni di essi, e mettendo in applicazione la legge in vigore sullo « stato di assedio » istituire tribunali eccezionali. Questa legge non può esser modificata durante i lavori della Camera chiamata ad applicarla. Tutte le misure adottate sulla base del presente articolo sono comunicate senza indugio alla Camera nella prima seduta dopo la loro promulgazione, per essere approvate o revocate. Se tali misure sono state adottate in assenza della camera, questa è, con lo stesso decreto reale, sotto pena di nullità, convocata entro 10 giorni, anche se la legislatura è terminata o la Camera è stata sciolta. Nei due casi essa decide sul mantenimento o la revoca del decreto reale.

L'immunità parlamentare, di cui all'art. 63, entra in vigore all'atto della promulgazione del decreto stesso.

In caso di guerra, i decreti di cui al presente articolo non si intendono mantenuti in vigore oltre il termine del conflitto. In tutti gli altri casi cessano di aver vigore, di diritto, due mesi dopo la loro promulgazione, a meno che non ne venga nel frattempo prorogata la validità, con l'autorizzazione della Camera.

ART. 92 — Le udienze dei tribunali sono pubbliche, salvi i casi in cui la pubblicità sarebbe di pregiudizio alla moralità e all'ordine pubblico. Per tale restrizione occorre però una regolare sentenza.

ART. 93 — Ogni sentenza dev'essere specificatamente motivata e deve essere pronunciata in seduta pubblica.

ART. 94 — Il sistema della giuria è mantenuto.

ART. 95 — Mediante giuria sono giudicati i delitti, i reati politici e quelli di stampa, allorchè non riguardano la vita privata, come pure quegli altri reati che, con apposita legge, potranno essere deferiti ad essa. Per giudicare i detti reati di stampa, una legge potrà prevedere l'istituzione di tribunali misti, composti da magistrati ordinari e da giurati, questi ultimi in maggioranza.

I reati deferiti sinora, dalle leggi o da altre disposizioni vigenti, alle Corti d'Appello, continueranno ad esser giudicati da questi tribunali sino a quando apposita legge non li avrà riportati alla competenza della giuria.

ART. 96 — Non è consentito al giudice di accettare altro incarico retribuito all'infuori di quello di professore in una Università.

ART. 97 — Le questioni relative ai Consigli di guerra, alle Corti navali ed aeronautiche, alla pirateria, alla baratteria (frode nautica) e ai tribunali delle prede sono regolate da una legge speciale.

Privati cittadini non potranno essere deferiti al giudizio dei Consigli di guerra, delle Corti navali e aeronautiche che per imputazioni concernenti la sicurezza delle forze armate.

LA CORTE DEI CONTI

ART. 98 — I consiglieri e gli assessori della Corte dei Conti sono inamovibili. Non possono essere revocati che nelle circostanze previste dall'art. 88; e lasciano obbligatoriamente il servizio al compimento del 70° anno di età. I requisiti dei consiglieri e degli assessori sono fissati per legge.

La nomina o promozione alla carica di consigliere della Corte dei Conti viene effettuata previo parere collettivo del consesso.

Le disposizioni della Costituzione sulla incompatibilità dei consiglieri di Stato si applicano parimenti ai membri inamovibili della Corte dei Conti.

Le decisioni della Corte dei Conti riguardanti le attribuzioni del personale contabile e la concessione di pensioni non sono soggette al controllo del Consiglio di Stato.

L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ART. 99 — L'organizzazione amministrativa dello Stato è basata sul decentramento e sulla auto-amministrazione degli enti locali, determinati dalla legge.

L'elezione delle autorità municipali e comunali avviene per suffragio universale.

ART. 100 — Il pubblico funzionario deve essere fedele e devoto alla patria e agli ideali nazionali. Egli è l'esecutore della volontà dello Stato e il servitore del popolo.

Grecia

Ideologie miranti al rovesciamento del regime con mezzi violenti e al sovvertimento dell'ordine sociale sono assolutamente in contrasto con la qualità di funzionario.

ART. 101 — I requisiti dei funzionari amministrativi in generale sono determinati per legge.

I funzionari ordinari sono titolari, in quanto esistono i servizi e gli incarichi relativi. Salvo il caso di revoca a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria, essi non sono trasferiti senza il parere, nè revocati o retrocessi senza la specifica decisione, da parte di un consiglio costituito in conformità di legge e formato per due terzi almeno da funzionari titolari. Contro le decisioni di cui sopra è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con le modalità stabilite dalla legge.

Le disposizioni di cui sopra sono estese ai funzionari della Camera, che per il rimanente sono disciplinati esclusivamente in base al regolamento della Camera.

Possono, con una legge, essere esentati dalle norme concernenti i requisiti e la posizione di titolare, i ministri plenipotenziari ed i ministri residenti di nomina diretta, i governatori generali, i segretari generali, i prefetti, il procuratore di Stato presso il S. Sinodo, i funzionari dell'Ufficio politico e dei gabinetti particolari dei ministri e del Presidente della Camera.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo sono del pari applicate, correlativamente, ai funzionari municipali che rivestono impieghi di organico nelle amministrazioni comunali.

Le disposizioni stesse sono anche estensibili, per legge, ai funzionari delle comunità religiose.

ART. 102 — Nessuno può essere nominato funzionario ad un posto che non sia istituito da una legge.

Nessuno può essere nominato a più di un impiego retribuito nella pubblica amministrazione o alla dipendenza di enti morali di diritto pubblico.

Nessun pubblico funzionario può partecipare a più di due consigli o commissioni.

Gli assegni o altri emolumenti di un pubblico funzionario retribuito, che vengono a lui corrisposti per servizi resi in territorio dal Tesoro o dalle casse di enti morali di diritto pubblico o privato fruente di privilegio di Stato, non possono oltrepassare nel loro complesso, l'ammontare dello stipendio mensile spettante per organico al funzionario stesso, pena la sua revoca. Una legge determinerà le modalità di controllo per l'osservanza del presente articolo.

Leggi speciali possono in casi speciali stabilire eccezioni ai commi 2, 3 e 4. Non può tuttavia mai consentirsi che un funzionario sia nominato a più di due impieghi, nè che le remunerazioni aggiuntive superino il doppio degli emolumenti ordinari dell'impiego organico.

Le incompatibilità di cui ai commi 5-9 dell'art. 71 sono applicabili anche ai pubblici funzionari retribuiti.

IL MONTE ATHOS

ART. 103 — La penisola dell'Athos, a partire dalla Mégali Vigla, costituente il territorio della Santa Montagna, forma, in virtù del suo antico statuto privilegiato, una sezione con amministrazione autonoma dello Stato ellenico, la cui sovranità su di essa permane intatta. Dal punto di vista spirituale, la Santa Montagna si trova sotto la giurisdizione immediata del Patriarcato Ecumenico. Tutti coloro che ivi conducono vita monastica acquistano la sudditanza ellenica appena sono ammessi come novizi o monaci, senza altra formalità.

La Santa Montagna è amministrata, in conformità al suo statuto, dai 20 Santi Monasteri fra i quali è suddivisa la penisola dell'Athos. Il suo territorio non può essere espropriato. L'amministrazione si effettua a mezzo dei rappresentanti dei Santi Monasteri, che costituiscono la Santa Comunità. Non è assolutamente consentito alcun mutamento nel sistema amministrativo o nel numero dei conventi

Le costituzioni europee

dell'Athos, nè del loro ordine gerarchico, nè della loro dislocazione e rispettivi annessi. E' fatto divieto che eterodossi o scismatici vi prendano stabile dimora.

La determinazione degli statuti dell'Athos e le modalità del loro funzionamento sono attuate a mezzo della Carta costituzionale della Santa Montagna, la quale è redatta con la collaborazione del rappresentante dello Stato, e votata dai 20 Santi Monasteri, ed è ratificata dal Patriarcato Ecumenico e dalla Camera ellenica.

L'osservanza esatta degli statuti dell'Athos è posta, per quanto concerne la parte spirituale, sotto la suprema sorveglianza del Patriarcato Ecumenico, e per quanto concerne la parte amministrativa, sotto la sorveglianza dello Stato, al quale esclusivamente compete il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Questi poteri dello Stato sono esercitati per il tramite di un governatore, i cui diritti e doveri sono fissati da una legge, al pari del potere giudiziario esercitato dalle autorità conventuali e dalla Santa Comunità e delle agevolazioni doganali e fiscali per la Santa Montagna.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 104 — Per la sistemazione di contadini e di piccoli allevatori sprovvisti di terra è autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'espropriazione forzosa delle categorie di proprietà rurali di appresso, in deroga all'art. 17 della Costituzione e in base a disposizioni di legge:

a) estensioni di terreno non alberato appartenenti a persone fisiche od enti morali di diritto privato, oltre il limite di rispettive 500 stremme (500.000 mq.) se coltivate dal proprietario, e di 250 stremme (250.000 mq.) se non da lui coltivate, minimi che vengono lasciati a ciascun proprietario o comproprietario;

b) estensioni di terreno coltivato o coltivabile, come pure terreni adibiti ad allevamenti o piantagioni di proprietà di enti morali di diritto pubblico di qualsiasi specie; e se di proprietà di comuni o di altra comunità, dopo aver sentito il loro parere.

E' esente da ogni espropriazione forzosa ai sensi del presente articolo, la proprietà immobiliare pertinente a fondazioni che perseguono fini didattici o filantropici;

c) estensioni di terreno adibito all'allevamento, oltre il minimo di 1000 stremme (1.000.000 di mq.) o, se il proprietario è un allevatore, estensioni di terreno eccedenti quella a lui necessaria per soddisfare le sue esigenze attuali o quelle anteriori al 1940 — così come verrà specificato dalla legge.

Una legge unica regolerà per il presente la espropriazione e l'affitto forzoso dei campi, estensioni boschive e pascoli appartenenti al patrimonio ecclesiastico.

Sono esenti dalla espropriazione e dal fitto forzoso, a termini del presente articolo, gli oliveti, vigneti, giardini pertinenti al patrimonio ecclesiastico, come pure il patrimonio ecclesiastico urbano.

L'indennità è fissata in base a dracme metalliche e sempre per via giudiziaria; non potrà esser mai inferiore al terzo del valore della proprietà espropriata al tempo dell'occupazione, ed è corrisposta anticipata o posticipata, in valuta o titoli, secondo che sarà stabilito con legge.

Le leggi sinora promulgate sul riscatto di proprietà enfiteutiche, sulla esazione degli oneri della colonia parziaria o di altri oneri gravanti sulla proprietà fondiaria e sul fitto forzoso delle terre a favore di coltivatori e allevatori che ne son privi, sono considerate come non contrastanti alla Costituzione.

Sono ammessi, in deroga all'art. 17 della Costituzione, il regolamento e la risoluzione per via legislativa degli oneri della colonia parziaria o di altri gravami fondiari ancora esistenti, il riscatto della nuda proprietà, da parte degli utilisti di beni enfiteutici, l'abolizione e il regolamento dei rapporti di diritti reali « sui generis », e l'adozione di provvedimenti contro il frazionamento o la ricostituzione della piccola proprietà fondiaria eccessivamente spezzettata.

ART. 105 — Tutte le Leggi e tutti i decreti contrari alla presente Costituzione sono abrogati.

Grecia

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 106 — Non è consentita la modificazione del contenuto o delle clausole di un testamento o di una donazione per quanto in essi è disposto a favore dello Stato o a scopo di pubblica utilità.

E' eccezionalmente consentito destinare, per legge, ad altro fine analogo, la cosa legata o donata, quando la volontà del donatore o testatore diviene assolutamente irrealizzabile.

ART. 107 — La lingua ufficiale dello Stato è quella in cui sono redatti gli atti ufficiali e i testi della legislazione greca. E' vietato ogni intervento che miri alla sua corruzione.

ART. 108 — Non è consentita la revisione totale della Costituzione.

Non possono esser soggette a revisione le disposizioni della presente Costituzione che determinano la forma del regime come Democrazia Coronata (Monarchia democratica) e le disposizioni fondamentali della Costituzione stessa.

E' consentita la revisione delle disposizioni non fondamentali, ogni volta che lo richiedano i due terzi del numero totale dei membri della Camera, mediante un atto particolare che specifichi le disposizioni da rivedere, atto da votarsi in due scrutini successivi, con intervallo di almeno un mese.

Decisa la revisione dalla Camera, la Camera successiva, nella sua prima seduta, decide, sulle disposizioni da rivedere, a maggioranza assoluta del numero totale dei suoi membri.

Ogni revisione di disposizioni non fondamentali della Costituzione votata dalla Camera è annunciata e pubblicata dal « Giornale del Governo » nei 10 giorni successivi al voto, ed entra in vigore a mezzo di risoluzione speciale della Camera.

ART. 109 — Le cooperative, agricole e urbane, sono poste sotto la protezione dello Stato, che si occupa sistematicamente del loro sviluppo.

ART. 110 — Le vertenze riguardanti i consiglieri del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e delle Corti di appello, i giudici di tribunale di prima istanza, i procuratori, sostituti, giudici di tribunale amministrativo e i membri inamovibili della Corte dei Conti, sono giudicate da un tribunale di sette membri, composto, a termini di legge, per estrazione a sorte di un membro del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, di tre avvocati membri ordinari o supplenti del Consiglio superiore di disciplina e di due professori della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Atene. Non occorre alcuna speciale autorizzazione per tale provvedimento.

Non può far parte del tribunale di cui sopra il membro che appartenga al corpo sulla azione od omissione del quale, il tribunale è chiamato a pronunciarsi, sia che tale atto sia stato commesso dall'intero corpo o da qualcuno dei suoi membri.

ART. 111 — Il potere disciplinare sui membri della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato è esercitato da un Consiglio formato da due membri di ciascuno dei detti corpi e da due professori delle Facoltà di giurisprudenza delle Università, designati tutti per sorteggio, sotto la presidenza del Ministro della giustizia. Non possono far parte del Consiglio di cui sopra gli appartenenti al corpo sulla cui azione, commessa dall'intero corpo o da singoli suoi membri, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

ART. 112 — Una legge unica regolerà la protezione dei capitali importati in paese dall'estero a scopo di investimento.

ART. 113 — La presente Costituzione entrerà in vigore non appena verrà firmata dal Re. Il Consiglio dei ministri dovrà renderla pubblica a mezzo del « Giornale del Governo » entro le 24 ore successive alla firma.

ART. 114 — La tutela della presente Costituzione è affidata al patriottismo dei Greci.